

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1328 del 16/03/2018
Oggetto	Rinnovo tardivo della concessione n. 9652 del 07/07/2005 della Regione Emilia-Romagna per l'occupazione, con uno scarico di acque bianche, di un'area demaniale in sponda sinistra del Rio Morsano in loc. Ginestreto del Comune di Sogliano al Rubicone (FC). Procedimento RN04T0040/17RN01. Richiedente: Soc. Sogliano Ambiente S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1388 del 16/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici MARZO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO:** Rinnovo tardivo della concessione n. 9652 del 07/07/2005 della Regione Emilia-Romagna per l'occupazione, con uno scarico di acque bianche, di un'area demaniale in sponda sinistra del Rio Morsano in loc. Ginestreto del Comune di Sogliano al Rubicone (FC).  
Procedimento RN04T0040/17RN01 - Richiedente: Soc. Sogliano Ambiente S.p.A.

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

**VISTE** le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la L.R. 14/04/2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca”;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l’art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l’art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, recante “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 9652 del 07/07/2005 con cui è stata rilasciata, con scadenza al 06/07/2015, alla Soc. Sogliano Ambiente S.p.A. (C.F. 02482630403) la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico per la realizzazione di uno scarico di acque bianche, costituito da due condotte in acciaio corrugato del diametro di 1.000 mm. e di 1.400 mm., posto in sponda sinistra del Rio Morsano in loc. Ginestreto del Comune di Sogliano al Rubicone (FC), area catastalmente identificata al foglio 61 antistante la particella 275;

**VISTA** l’istanza pervenuta il 10/02/2017, registrata al prot. PGRN/2017/1280 in pari data, con la quale il Sig. Giannini Giovanni in qualità di legale rappresentante della Soc. Sogliano Ambiente S.p.A. ha chiesto il rinnovo tardivo della concessione n. 9652 del 07/07/2005;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della D.G.R. n. 895/2007, l’istanza di rinnovo presentata oltre il termine di scadenza della concessione, con l’occupazione dell’area che non ha subito interruzioni, può essere considerata a regolarizzazione dell’occupazione intercorsa tra la scadenza della concessione e la presentazione della stessa istanza;

**DATO ATTO:**

- che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della precedente concessione (fino al 06/07/2015), così come risulta dall’archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico;
- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 L.R. 7/2004 sul n. 54 del 08/03/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l’area del demanio idrico interessata non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta né di un sito della “Rete Natura 2000” di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la scrivente Struttura con nota PGRN/2017/2415 del 16/03/2017 ha richiesto all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all’art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2924 del 22/09/2017, trasmessa con nota di prot. PC/2017/42136 del 28/09/2017 e registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2017/9197, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e

prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare;

**CONSIDERATO:**

- che il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, è rideterminato in **€ 706,30 (euro settecentosei/30)**, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che i canoni di concessione dovuti per il periodo dal 07/07/2015 al 31/12/2017 sono stati quantificati in **€ 1.750,70 (millesettentocinquanta/70)**, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;
- che il deposito cauzionale di €. 200,00 versato dal richiedente alla Regione Emilia Romagna in data 05/07/2005 a garanzia degli obblighi della concessione n.9652/2005 può essere mantenuto a parziale garanzia per la presente concessione;
- che il richiedente, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015, al fine di costituire un deposito cauzionale pari ad una annualità di canone deve versare un'integrazione al deposito cauzionale pari ad **€. 506,30 (cinquecentosei/30)**;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e la realizzazione delle opere, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico;
- che con nota prot. PGRN/2018/406 del 17/01/2018 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PGRN/2018/444 del 18/01/2018;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 09/02/2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 1.750,70 sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 17/01/2018, per il periodo dal 07/07/2015 al 31/12/2017;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 706,30 sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 17/01/2018, per l'anno 2018;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 506,30 sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 17/01/2018, a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo di concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni dodici, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla Soc. Sogliano Ambiente S.p.A. (C.F. 02482630403) il rinnovo tardivo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico per la realizzazione di uno scarico di acque bianche, costituito da due condotte in acciaio corrugato del diametro di 1.000 mm. e di 1.400 mm., posto in sponda sinistra del Rio Morsano in loc. Ginestreto del Comune di Sogliano al Rubicone (FC), area catastalmente identificata al foglio 61 antistante la particella 275. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della concessione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con atto n. 9652 del 07/07/2005;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 07/07/2015 (data di scadenza della concessione n.9652/2005) e avrà durata fino al **31/12/2026**;
5. di stabilire il canone annuo in **€ 706,30 (euro settecentosei/30)**. Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 4 della L.R. 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di dare atto che sono stati versati i canoni fino al 31/12/2017;
8. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 200,00 (euro duecento/00) versato in data 05/07/2005 integrato con versamento di €. 506,30 (cinquecentosei/30) in data 17/01/2018 per un importo complessivo di € 706,30 (euro settecentosei/30) imputato al Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae;
11. di notificare al Concessionario copia conforme del presente provvedimento;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
13. di comunicare che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la

Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

**Dott. Stefano Renato de Donato**  
*(Documento firmato digitalmente)*

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. Sogliano Ambiente S.p.A. (C.F. 02482630403) in seguito indicato come “Concessionario”.

Procedimento RN04T0040/17RN01.

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente Disciplinare ha per oggetto il rinnovo tardivo della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico per la realizzazione di uno scarico di acque bianche, costituito da due condotte in acciaio corrugato del diametro di 1.000 mm. e di 1.400 mm., posto in sponda sinistra del Rio Morsano in loc. Ginestreto del Comune di Sogliano al Rubicone (FC), area catastalmente identificata al foglio 61 antistante la particella 275. Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della concessione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con atto n. 9652 del 07/07/2005.

**Articolo 2**

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha decorrenza dal 07/07/2015 (data di scadenza della concessione n.9652/2005 ) e avrà durata fino al **31/12/2026**.

**Articolo 3**

**CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 706,30 (euro settecentosei/30)** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
3. L'importo del deposito cauzionale, pari ad **€ 706,30 (euro settecentosei/30)** complessivi, versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone;

4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata negli elaborati grafici allegati agli atti sopra citati, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare.
7. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle eventuali opere da realizzare.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

#### **Articolo 5**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 6 DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

## **Articolo 7 RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 8 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2924 del 22/09/2017 di seguito integralmente riportate:

- 1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
- 3. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;*
- 4. Limitatamente all'occupazione richiesta i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente;*
- 5. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i*

*soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*

*6. Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;*

#### CONDIZIONI GENERALI

*1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*

*2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale;*

*3. Per l'esercizio dell'autorizzazione all'occupazione di che trattasi, nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna in relazione ai lavori eseguiti;*

*4. E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*

*5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*

*6. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*

*7. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate”.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**